



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Provincia di Bergamo

COPIA

Deliberazione n. 145
del 15-11-2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

**MODIFICA PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2016-18 E
PROGRAMMAZIONE ANNO 2019**

L'anno duemilasedici, addì quindici del mese di novembre, alle ore 18:00, nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dall'articolo 20 dello statuto comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta comunale.

All'appello risultano:

DRAGO CHIARA	SINDACO	Presente
ZAMPOLERI ROBERTO FRANCESCO	VICE SINDACO	Assente
GUERINI GIOVANNA	ASSESSORE	Presente
SANGALETTI MATTIA	ASSESSORE	Assente
PEZZOLI DANIELE	ASSESSORE	Presente
MACCARINI LARA	ASSESSORE	Presente

TOTALE PRESENTI: 4

TOTALE ASSENTI: 2

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott. GIUSEPPE BRANDO, il quale cura la redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa CHIARA DRAGO - SINDACO - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con nota prot. n. 51991 del 10/10/2016, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha comunicato il ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali – afferenti il biennio 2015-16 – per tutte le categorie di personale e per gli enti locali ubicati nel territorio delle regioni Toscana e Lombardia; facoltà questa temporaneamente sospesa per consentire il perfezionamento del processo di ricollocamento del personale dichiarato in sovrannumero appartenente agli enti di area vasta, così come disposto dall'art. 1 comma 424 della Legge n. 190/2014 e dell'art.1 comma 234 della Legge n. 208/2015;

Dato atto che, per quanto riguarda il Comune di Cologno al Serio, non sono attualmente intervenute assegnazioni di personale dagli Enti di area vasta ai sensi della predetta normativa;

Considerato che, anche e soprattutto alla luce della sopra richiamata nota del Dipartimento della F.P., si rende necessario procedere alla modifica del programma del fabbisogno di personale relativo al triennio 2016-18 (*ex art. 39 della Legge n. 449/1997; art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000*) e, data la sua valenza agli effetti dei contenuti del DUP (art. 170 Tuel), si rende necessario estendere detto programma altresì all'anno 2019;

Dato atto che, a norma della vigente normativa in materia, – a decorrere dall'anno 2016 – detto Piano costituisce documento obbligatorio da allegare al Documento Unico di Programmazione (DUP), a mente del principio contabile applicato 4/1 di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

Richiamata la deliberazione di GC n. 117 del 18.11.2015, con la quale – in costanza del blocco assunzionale sopra menzionato – era stato adottato il programma del fabbisogno di personale relativo al triennio 2016/18, nei termini riportati nella seguente tabella:

AREA	PROFILI DA REPERIRE	MODALITA'	NOTE	ANNO
Finanziaria	n. 1 Istruttore amm.vo-contabile cat. C a tempo pieno e indeterminato nelle more del perfezionamento della procedura di cui al portale PMG assunzione/prosecuzione rapporto di lavoro di una figura di pari profilo professionale, a tempo pieno e determinato, mediante utilizzo vigente graduatoria a tempo determinato	assorbimento del personale soprannumerario degli enti di area vasta attraverso il portale mobilita.gov (PMG) Scorrimento vigente graduatoria a tempo determinato	misura già inserita nel piano occupazionale 2015-17	2016/17
Finanziaria	n. 1 Collaboratore amm.vo cat. B3 a tempo indeterminato e pieno	assorbimento del personale soprannumerario degli enti di area vasta attraverso il portale mobilita.gov (PMG)	Nelle more del perfezionamento della suddetta procedura, possibilità di effettuare comandi/avvalimenti di personale degli enti di area vasta. Misura già inserita nel piano occupazionale 2015-17	2016/17
Finanziaria	n. 1 Istruttore amm.vo-contabile cat. C a tempo determinato e parziale (24h) per sostituzione dipendente in malattia di lunga degenza	Scorrimento vigente graduatoria a tempo determinato	In caso di mancata assegnazione in comando/avvalimento di personale degli enti di area vasta e nelle more del perfezionamento della procedura di cui al punto precedente	2016/17

			(reclutamento figura B3), assunzione a tempo determinato e parziale (24 h) di un Istruttore amm.vo-contabile cat. C tramite attingimento vigente graduatoria a tempo determinato, previa verifica del rispetto dei vincoli assunzionali e contabili in materia di rapporti di lavoro flessibile.	
Nessuna misura assunzionale programmata				2018

Atteso che, al fine di procedere ad una corretta programmazione del fabbisogno di personale, si rende necessario ricostruire brevemente l'attuale articolato quadro normativo, in particolare alla luce delle modifiche introdotte in materia dal D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 114 del 11/08/2014, dalla Legge n. 190 del 23/12/2014 (*legge di stabilità 2015*), dal D.L. n.78/2015 convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 06/08/2015, dalla Legge n. 208/2015 (*legge di stabilità 2016*) e dal D.L. n. 113/2016 convertito con modificazioni dalla Legge n. 160 del 07/08/2016;

Osservato a tal proposito che l'art. 3 del D.L. n. 90/2014 rubricato "*Semplificazione e flessibilità nel turn over*", nell'attuale testo novellato prevede, per quanto riguarda le Regioni e gli enti locali, quanto segue:

comma 5. *[Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018]. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.*

comma 5-bis. *Dopo il comma 557-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente: "557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione".*

comma 5-ter. *Alle amministrazioni di cui al comma 5 del presente articolo si applicano i principi di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, attraverso la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per quanto di competenza dello stesso. ((detta norma prevede che le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, prima di avviare nuove procedure concorsuali debbano verificare:*

- a) l'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;
- b) l'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza)).

comma 5-quater. *Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.*

comma 5-quinquies. *All'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: "fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1° gennaio 2014" sono soppresse.*

comma 6. I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo.

Osservato ancora che il comma 228 dell'art. 1 della legge n. 208/2015, come novellato dall'art. 16 del D.L. n. 113/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 160/2016, ha operato una modificazione delle quote percentuali di capacità assunzionale rispetto a quelle evidenziate nel primo periodo del menzionato comma 5 dell'art. 3 del D.L. n. 90/2014 (*testo all'interno della parentesi quadra*), periodo che pertanto deve ritenersi implicitamente abrogato, disponendo quindi quanto segue:

“Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, (ovvero Regioni ed Enti Locali) e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018”.

Rilevato che il precitato art. 16 del Decreto Legge n. 113 del 24.06.2016, convertito dalla legge n. 160/2016, ha stabilito, per quanto qui interessa:

- l'abrogazione dell'obbligo di ridurre - rispetto alla media del triennio 2011-13 - il rapporto percentuale tra spese di personale e spese correnti previsto dall'art. 1 comma 557 lettera a) della Legge n. 296/2006 (*obbligo che era stato ritenuto cogente dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie con le delibere n. 27/2015 e n. 16/2016*);
- l'esclusione dai vigenti limiti in materia di lavoro flessibile (*art. 9 comma 28 D.L. n. 78/2010*) delle spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 comma 1 del Tuel; pertanto il riferimento a detto limite (*spesa sostenuta nell'anno 2009*) deve essere oggetto di eventuale rideterminazione ai fini della verifica del rispetto del ridotto obbligo;

Considerato, in ordine alla disposizione recata dal precitato comma 5 dell'art. 3 del D.L. n. 90/2014 la quale stabilisce “... è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente ...”, che è venuto consolidandosi l'orientamento espresso, nello specifico, dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie con le deliberazioni n. 26-28 del 2015, confermate da successive pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte Conti (*cf. Molise delib. 63/2016; Umbria n. 64/2016, Lombardia n. 188/2016*), secondo il quale è consentito l'utilizzo dei “resti” ancora disponibili delle quote percentuali di capacità assunzionale riferite al triennio precedente, da intendersi quest'ultimo in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti a ritroso rispetto all'anno in cui si intende effettuare la/le assunzione/i; in sostanza, quindi, ogni anno il triennio precedente “scorre” in avanti con perdita della possibilità di utilizzare le residuali quote assunzionali dell'anno che risulta escluso dalla progressione nel tempo;

Che, pertanto, alla luce di quanto sopra, nel 2016 è possibile utilizzare i resti delle capacità assunzionali riferite agli anni 2013-14-15;

Atteso quindi che, alla luce delle nuove surrichiamate disposizioni legislative, le percentuali di *turn over* ai fini del reclutamento di unità lavorative dall'esterno, riferite a questo Ente sono così riassumibili:

Ente	Condizioni	Capacità assunz. 2016	Capacità assunz. 2017	Capacità assunz. 2018
------	------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Ente locale con popolazione superiore a 10 mila ab.	Rapporto spese di personale spese correnti inferiore al 25%	100% della spesa delle cessazioni dell'anno precedente	25% della spesa delle cessazioni dell'anno precedente	25% della spesa delle cessazioni dell'anno precedente
---	---	--	---	---

Ricordato che le capacità assunzionali indicate nelle precedenti deliberazioni giuntali n. 64/2015, n. 92/2015 e n. 117/2015, tenuto conto della cessazione che si verificherà in corso d'anno relativa ad una unità lavorativa a tempo pieno appartenente alla categoria "C" (Area Amministrativa), risultano essere le seguenti:

CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2013 → 40% cessazioni anno 2012						
Profili cessazioni	Anno cessazione	Cat. Giuridica di accesso	Full-time – Part-time	Stipendio tabellare	13 ^a mensilità	Importo annuo
n. 1 collaboratrice professionale	2012	B3	36 h	18.229,92	1.519,16	19.749,08
n. 1 collaboratore tecnico	2012	B3	36 h	18.229,92	1.519,16	19.749,08
n. 1 esecutore	2012	B1	36 h	17.244,71	1.437,06	18.681,76
TOTALE costo cessati						58.179,92
CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2013 → 40% cessazioni 2012						23.271,96
Quota capacità assunzionale già utilizzata						21.972,00
Capacità assunzionale disponibile						€ 1.299,96
CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2014 → 80% cessazioni anno 2013 (ente avente rapporto tra spese di personale e spese correnti inferiore al 25%)						
Profili cessazioni	Anno cessazione	Cat. Giuridica di accesso	Full-time – Part-time	Stipendio tabellare	13 ^a mensilità	Importo annuo
n. 1 Funzionario amm.vo	2013	D3	36 h	24.338,14	2.028,18	26.366,32
TOTALE costo cessati						26.366,32
CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2014 → 80% cessazioni 2013						21.093,06
Quota capacità assunzionale già utilizzata						0,00
Capacità assunzionale disponibile						€ 21.093,06
CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2015 → 100% cessazioni anno 2014 (ente avente rapporto tra spese di personale e spese correnti inferiore al 25%)						
Profili cessazioni	Anno cessazione	Cat. Giuridica di accesso	Full-time – Part-time	Stipendio tabellare	13 ^a mensilità	Importo annuo
n. 1 Istruttore amm.vo-contabile	2014	C1	28 h	15.130,92	1.260,91	16.391,83
TOTALE costo cessati						16.391,83
CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2015 → 100% cessazioni 2014						16.391,83
Quota capacità assunzionale già utilizzata						0,00
Capacità assunzionale disponibile						€ 16.391,83
CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2016 → 100% cessazioni anno 2015 (ente avente rapporto tra spese di personale e spese correnti inferiore al 25%)						

Profili cessazioni	Anno cessazione	Cat. Giuridica di accesso	Full-time – Part-time	Stipendio tabellare	13 ^a mensilità	Importo annuo
n. 1 Istruttore amm.vo-contabile	2015	C1	36 h	19.454,15	1.621,18	21.075,33
TOTALE costo cessati				19.454,15	1.621,18	21.075,33
CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2016 → 100% cessazioni 2015						21.075,33
Quota capacità assunzionale già utilizzata						0,00
Capacità assunzionale disponibile						€ 21.075,33
CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2017 → 25% cessazioni anno 2016						
Profili cessazioni	Anno cessazione	Cat. Giuridica di accesso	Full-time – Part-time	Stipendio tabellare	13 ^a mensilità	Importo annuo
n. 1 Istruttore amm.vo-contabile	2016	C1	36 h	19.454,15	1.621,18	21.075,33
TOTALE costo cessati				19.454,15	1.621,18	21.075,33
CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2016 → 25% cessazioni 2016						5.268,83
Quota capacità assunzionale già utilizzata						0,00
Capacità assunzionale disponibile						€ 5.268,83
Capacità assunzionale 2016 (+ RESTI quote <i>turn over</i> disponibili anni 2013-2014-2015)						€ 59.860,18
Capacità assunzionale 2017 (+ RESTI quote <i>turn over</i> disponibili anni 2014-2015-2016)						€ 63.829,05

Osservato, per quanto concerne l'istituto della mobilità volontaria - regolato dall'art. 30 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 – che:

- alla luce della perdurante vigenza del comma 47 dell'art. 1 della Legge n. 311/2004 (*finanziaria 2005*) il quale recita “.... sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente”, è stato affermato che tale forma di reclutamento, secondo quanto già a suo tempo indicato dal Dipartimento della Funzione Pubblica UPPA con parere n. 13731 del 19/03/2010 e come confermato da numerosi pareri resi da diverse sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti nonché dalle sezioni Autonomie e Riunite (*cf. Corte dei Conti Sez. AUT n. 21 del 09/11/2009, Corte dei Conti SS.RR. n. 53-59/2010, Corte dei Conti Sez. regionale per la Lombardia pareri n. 524/2010, 80/2011,304-373/2012,90-539/2013 n. 378 del 19.12.2014 e recentemente da Corte dei Conti Sez. regionale per il Piemonte PAR n. 70/2016*) è configurabile in termini di neutralità di spesa allorquando si svolge tra amministrazioni entrambe sottoposte a vincoli, anche differenziati, in materia di assunzioni a tempo indeterminato;
- in tal caso non si qualifica come assunzione da parte dell'amministrazione ricevente e ne discende che non è computabile come cessazione, sotto l'aspetto finanziario, da parte dell'amministrazione cedente (vedasi tra l'altro su tale specifico aspetto l'art. 14 comma 7 del D.L. n. 95/2012, convertito in L. n. 135/2012);
- pertanto l'ingresso di personale in mobilità, per l'ente destinatario, non costituisce “*assunzione in senso stretto*” e non impegna quindi capacità assunzionale, ovviamente tale spesa va, comunque, conteggiata ai fini del rispetto del tetto complessivo di spesa del personale di cui al

comma 557-quater dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 (*media spesa triennio 2011-13*);

Rilevato in merito a siffatto ultimo profilo che, secondo un recente orientamento della magistratura contabile in sede di controllo (*cf. Corte Conti Lombardia delib. n. 127/2016*) resa in costanza dell'obbligo di riassorbimento del personale soprannumerario delle province, l'assunzione di personale tramite l'esperimento della mobilità esterna, avviata quale atto prodromico all'indizione di un concorso pubblico, ex art. 30 comma 2-bis del D.Lgs. n. 165/2001, non sarebbe da considerarsi operazione "neutra", bensì impegnerebbe la relativa capacità assunzionale destinata all'ingresso di personale dall'esterno;

Accertato che l'attuale dotazione organica dell'Ente, giusta deliberazione di GC n. 64/2015 risulta essere la seguente:

Dotazione organica

CATEGORIA	POSTI PREVISTI	POSTI COPERTI	POSTI VACANTI
A1	1	1	0
B1	4	2	2
B3	4	2	2
C1	28	23	5
D1*	6	5	1
D3*	9	8	1
TOTALE	52	41	11

* n. 1 posto di categoria D riservato alla figura del *Vicesegretario comunale*

Ritenuto, in sintonia con le esigenze di programmazione del fabbisogno di personale come meglio esplicitate nel prosieguo del presente atto, di confermare la sopra indicata vigente dotazione organica; precisando, tuttavia, di voler riproporre la riserva di nr. 1 posto di cat. D1 per una figura di assistente sociale;

Dato atto che in base alla dotazione organica come sopra confermata e sulla scorta delle dichiarazioni confermatrici delle relazioni già rese nel 2015 dai responsabili di Area ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, in tema di ricognizione delle eccedenze di personale, questo Ente non presenta situazioni di sovrannumero e/o eccedenze di personale in relazione alle proprie esigenze funzionali;

Valutate, in seguito ad incontri avuti con i singoli responsabili di Area, le proposte e le esigenze evidenziate dai suddetti funzionari circa l'individuazione dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui gli stessi sono preposti;

Ritenuto prioritario - in base a dette esigenze, tenuto conto del contingente di personale in servizio nelle singole Aree in cui si articola l'Ente e degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale nonché delle capacità assunzionali riassunte nelle tabelle di cui sopra - adottare le seguenti misure occupazionali che prevedono la modificazione del **programma del fabbisogno di personale del triennio 2016-18**;

- ❖ *anni 2016/18* – : avvio procedura per assunzione di una figura di Istruttore amm.vo-contabile cat. C a tempo pieno e indeterminato – mediante mobilità esterna/utilizzo graduatorie in corso di validità/indizione concorso pubblico. Nelle more del perfezionamento della suddetta procedura, assunzione/prosecuzione rapporto di lavoro di una figura di pari profilo professionale, a tempo pieno e determinato, mediante utilizzo vigente graduatoria a tempo determinato. (*nota: sino al 31.12.2016 si portano a conclusione i contratti e tempo parziale e determinato al momento in essere nel rispetto dei limiti in tema di lavoro flessibile*). Area Finanziaria;
- ❖ *anni 2016/18* – : avvio procedura per assunzione di una figura di Collaboratore amm.vo cat. B3 a tempo pieno e indeterminato (con qualifica di messo-notificatore) – mediante mobilità esterna/utilizzo graduatorie in corso di validità/indizione concorso pubblico. (*nota: nel 2017 possibilità di utilizzo, nel rispetto dei limiti in tema di lavoro flessibile e nelle more del perfezionamento della procedura di reclutamento in questione, della vigente graduatoria concorsuale a tempo determinato*). Area Amministrativa;

- ❖ *anni 2016/18* – : assunzione di una figura di assistente sociale cat. D1 a tempo parziale (26 h) e indeterminato – mediante mobilità volontaria esterna – Area Servizi alla Persona;

Fatto presente che, come risulta dall'attestazione della Responsabile dell'Area Finanziaria in data 08.11.2016, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, questo Ente rispetta i seguenti requisiti in ordine ai vincoli di natura giuridica e contabile necessari al fine di poter procedere ad assunzioni di personale con qualsivoglia tipologia contrattuale:

- la spesa di personale sostenuta nell'anno 2015 e quella prevista e programmata per gli anni 2016-2017-2018 è contenuta nel valore medio registrato nel triennio 2011-13 (*art. 1 commi 557-557-quater Legge n. 296/2006*);
- l'Ente ha rispettato il patto di stabilità nell'anno 2015 ed ha inviato nei prescritti termini la relativa certificazione (*art. 76, comma 4, D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008; art. 1 comma 707 Legge n. 208/2015*) ed in via programmatica rispetta l'obbligo del pareggio di bilancio per l'anno 2016 (*art. 1 comma 762 Legge n. 208/2015*);
- ha approvato il PEG relativo al triennio 2016-18 (*deliberazione GC n. 77 del 02.07.2016*);
- ha provveduto alla ridefinizione degli uffici e della dotazione organica (*art. 6 commi 3-6 del D.Lgs. n. 165/2001*);
- ha effettuato la ricognizione sull'insussistenza di personale in sovrannumero o in eccedenza ex art. 33 del D.Lgs. 165/2001, come riscritto dall'articolo 16 della legge 183/2011 (*legge di stabilità 2012*);
- ha approvato il piano triennale delle azioni positive per le pari opportunità – art. 48 del D.Lgs. n. 198/2006 (*deliberazione di GC n. 63 del 01/07/2015 - triennio 2015-17*);
- viene rispettato il limite di spesa per il lavoro flessibile ai sensi dell'art. 9 – comma 28 – del D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010 come da ultimo integrato dall'art. 16 comma 1-quater del D.L. n. 113/2016 (*limite fissato al 100% della spesa sostenuta nell'anno 2009, con esclusione dal computo delle predette spese degli incarichi di cui all'art. 110 comma 1 del Tuel*);
- è stato assolto entro il 31 marzo l'obbligo di invio telematico della certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista (*art. 31 comma 20 Legge n. 183/2011*);
- l'incidenza della spesa di personale stimata alla data dell'08.11.2016 rispetto alla spesa corrente risulta pari al 24,84%; parametro quest'ultimo utile al fine di beneficiare di un *turn over* più favorevole per l'anno 2016.

Dato atto, altresì, che le verifiche di ordine contabile sopra elencate sono state effettuate tenendo conto della richiesta di riesplorazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale formulata da una dipendente comunale (*originariamente assunta con contratto a tempo pieno*), che avrà decorrenza dal l'anno 2017;

Osservato, inoltre, che con riferimento all'approvazione del bilancio di previsione 2017-19, del rendiconto 2016 e del bilancio consolidato 2016 è, altresì, necessario rispettare, per poter effettuare assunzioni, i relativi termini di approvazione previsti dal Tuel (*ex art. 9 commi quinquies e segg. ti del D.L. n. 113/2016*), il divieto di effettuare assunzioni permane finché non si adempie all'obbligo violato;

Ricordato ancora che:

- in riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato, per gli enti che hanno rispettato gli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui ai commi 557 e seguenti dell'art. 1 della L. n. 296/2006, il D.L. n. 90/2014 ha rimosso i vincoli percentuali relativi alle assunzioni a tempo determinato o con altra tipologia di lavoro flessibile, di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, disponendo infatti che: "*All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente". (art. 11 comma 4-bis D.L. n. 90/2014)*;
- in ordine all'interpretazione di tale norma, la quale aveva generato contrasto interpretativo presso le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, è intervenuta la deliberazione n. 2/2015 della Sezione delle Autonomie della Corte stessa, la quale ha sancito il principio di diritto secondo cui, anche gli enti locali in regola con i limiti sulla spesa di personale non possono

destinare alle assunzioni con contratti flessibili una somma superiore a quella sostenuta nell'anno 2009;

Visto l'art. 19 – comma 8 – della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ai sensi del quale “a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali ...omissis... accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”;

Visto altresì l'art. 3 comma 10-bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014, a mente del quale il rispetto da parte degli enti locali degli adempimenti in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del citato decreto, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente. In caso di mancato adempimento, il Prefetto presenta una relazione al Ministero dell'interno;

Acquisito, pertanto, il parere favorevole del Revisore dei conti, rilasciato con verbale n. 11/2016 in data 08/11/2016 – allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale – relativo alla compatibilità della presente modifica del programma sul fabbisogno di personale 2016-18 e 2017-19 con il vigente ordinamento contabile;

Dato atto che, con nota prot. n. 18685 dell'08.11.2016, della presente proposta deliberativa è stata data preventiva informazione alle organizzazioni sindacali e alle RSU, ai sensi dell'art. 7 del CCNL di Comparto del 01.04.1999;

Visti:

- i pareri favorevoli dei servizi interessati sulla proposta della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 48-89-91;
- il D.Lgs. n. 165/2001, e s.m.i.;
- il vigente statuto comunale;

Con voto unanime favorevole espresso nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di confermare la vigente dotazione organica, come risultante dal prospetto riportato in premessa e con le precisazioni ivi indicate;
- 2) di dare atto che, in base alla dotazione organica sopra richiamata e sulla scorta delle dichiarazioni confermate delle relazioni già rese nel 2015 dai responsabili di Area ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, in tema di ricognizione delle eccedenze di personale, questo Ente non presenta situazioni di sovrannumero e/o eccedenze di personale in relazione alle proprie esigenze funzionali;
- 3) di modificare il programma del fabbisogno di personale per il triennio 2016/18, adottato con deliberazione di GC n.117/2015, nei termini indicati nella seguente tabella:

AREA	PROFILI DA REPERIRE	MODALITA'	NOTE	ANNI
Finanziaria	n. 1 Istruttore amm.vo-contabile cat. C a tempo pieno e indeterminato nelle more del perfezionamento della procedura di cui sopra assunzione/prosecuzione rapporto di lavoro di una figura di pari profilo professionale, a tempo pieno e determinato, mediante utilizzo vigente graduatoria a tempo	mediante mobilità esterna/utilizzo graduatorie in corso di validità/indizione concorso pubblico	Previa verifica assenza nell'Ente di vincitori e/o idonei in graduatorie vigenti	2016/18

	determinato. <i>(nota: sino al 31.12.2016 si portano a conclusione i contratti e tempo parziale e determinato al momento in essere nel rispetto dei limiti in tema di lavoro flessibile)</i>			
Amministrativa	n. 1 Collaboratore Amm.vo cat. B3 a tempo pieno e indeterminato – con qualifica di messo-notificatore <i>(nota: nel 2017 possibilità di utilizzo, nel rispetto dei limiti in tema di lavoro flessibile e nelle more del perfezionamento della procedura di reclutamento in questione, della vigente graduatoria concorsuale a tempo determinato)</i>	mediante mobilità esterna/utilizzo graduatorie in corso di validità/indizione concorso pubblico	Previa verifica assenza nell'Ente di vincitori e/o idonei in graduatorie vigenti	2016/18
Servizi alla Persona	n. 1 una figura di assistente sociale cat. D1 a tempo parziale (26 h) e indeterminato	mediante mobilità volontaria esterna ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001		2016/18
Nessuna misura assunzionale programmata				2019

- 4) di dare atto che per l'anno 2019, per le valenze specificate in premessa, non sono previste misure assunzionali;
- 5) di dare atto, inoltre, che le facoltà assunzionali indicate nelle tabelle di cui in preambolo verranno rideterminate in riduzione in base all'anno in cui si perfezioneranno le singole assunzioni programmate;
- 6) di demandare ai competenti organi gestionali l'adozione degli atti conseguenti al presente provvedimento;

Il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile a tutti gli effetti, con separata unanime votazione favorevole espressa nelle forme di legge, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, stante la necessità di avviare con sollecitudine le misure assunzionali previste nel piano occupazionale approvato col presente atto.

Allegati:

- pareri ex art. 49 Tuel;
- attestazione responsabile Area Finanziaria;
- parere del revisore dei Conti verbale n. 11/2016.

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO
Provincia di Bergamo

PARERI di cui all'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 – e art. 5 Regolamento per la disciplina dei controlli interni

OGGETTO: MODIFICA PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2016-18 E PROGRAMMAZIONE ANNO 2019

AREA AMMINISTRATIVA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile dell'AREA AMMINISTRATIVA, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, e dell'art. 5 Regolamento per la disciplina dei controlli interni, esprime parere

Favorevole

in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione di cui all'oggetto

Data: 08-11-2016

Il Responsabile dell'Area
F.to DOTT. OMAR RICCARDO FRIGNANI

AREA FINANZIARIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Ragioniere comunale, responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, e dell'art. 6 Regolamento per la disciplina dei controlli interni, esprime parere

Favorevole

in ordine alla regolarità contabile della spesa prevista dalla proposta di deliberazione di cui all'oggetto in quanto la proposta comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Data: 08-11-2016

Il Responsabile dell'Area
F.to Rag. GABRIELLA BERNINI

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to dott.ssa CHIARA DRAGO

L.S.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. GIUSEPPE BRANDO

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000)

Il Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo on line di questo Comune, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario Comunale dà atto che del presente verbale di deliberazione viene data comunicazione in data odierna ai capigruppo consiliari.

Dalla Residenza comunale, 22-11-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
L.S. F.to dott. GIUSEPPE BRANDO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000)

Il Segretario Comunale CERTIFICA che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 15-11-2016 con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti (art. 134 comma 4 Tuel).

Dalla Residenza comunale, 22-11-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
L.S. F.to dott. GIUSEPPE BRANDO